



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 27.4.2018
JOIN(2018) 11 final

2018/0122 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra. I negoziati, iniziati nell'aprile 2013, si sono conclusi nell'aprile 2018.

Tali negoziati sono stati condotti in consultazione con il Gruppo "Asia/Pacifico" (COASI), designato come comitato consultivo. Il Parlamento europeo è stato tenuto regolarmente al corrente del loro andamento.

A seguito dell'adozione, in data [...], della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico, l'accordo è stato firmato il [...].

L'Alto rappresentante e la Commissione ritengono che gli obiettivi fissati dalle direttive del Consiglio per il negoziato dell'accordo siano stati raggiunti e che l'accordo possa essere presentato per la conclusione. La presente proposta congiunta riguarda lo strumento giuridico relativo alla conclusione dell'accordo.

2. SCOPO E CONTENUTO DELL'ACCORDO

L'UE e il Giappone hanno una lunga tradizione di cooperazione politica, economica e settoriale, che si è sviluppata col tempo. Nel 2001 l'UE ha istituito un partenariato strategico con il Giappone basato su valori fondamentali condivisi.

L'accordo di partenariato strategico è il primissimo accordo quadro bilaterale tra l'UE e il Giappone. Esso rafforza notevolmente il partenariato globale promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali. L'accordo costituirà un fondamento giuridico per migliorare la cooperazione bilaterale e la cooperazione nelle organizzazioni e nei consessi internazionali e regionali. Contribuirà alla promozione dei valori e dei principi comuni, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali.

L'accordo fungerà da piattaforma per intensificare la collaborazione e il dialogo riguardo a varie e numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali. Esso rafforza la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. Ribadisce l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

L'accordo istituisce un comitato misto al fine di coordinare il partenariato globale che si fonda su di esso.

L'accordo prevede la possibilità di sospendere la sua applicazione in caso di violazione di elementi essenziali quali la clausola sui diritti umani (articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo) e la clausola in materia di non proliferazione (articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo). Le Parti prendono inoltre atto del fatto che, in tale evenienza, una Parte può adottare altre misure appropriate al di fuori del quadro dell'accordo in conformità del diritto internazionale.

L'accordo di partenariato strategico e l'accordo di partenariato economico rientrano nell'ambito di un unico contesto negoziale e presentano un evidente nesso giuridico. Insieme, essi dovrebbero offrire vantaggi e opportunità tangibili ai cittadini dell'UE e del Giappone.

3. BASE GIURIDICA DELLA DECISIONE PROPOSTA

3.1. Base giuridica sostanziale

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito¹ che riguardo ad un atto che persegua contemporaneamente più obiettivi o che abbia più componenti tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro, e ai quali per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni del trattato, l'atto in questione dovrà fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti, a meno che le procedure previste per ciascuna di queste basi giuridiche non siano incompatibili.

L'accordo persegue obiettivi e contiene elementi nei seguenti ambiti: i) cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e ii) cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi. Questi aspetti dell'accordo sono tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro.

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe pertanto comprendere l'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

3.2. Base giuridica procedurale

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, nel caso di un accordo che crea un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, il Consiglio adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

L'accordo di partenariato strategico crea un quadro istituzionale organizzando procedure di cooperazione, segnatamente un comitato misto incaricato di coordinare il partenariato globale che si fonda sull'accordo.

Inoltre, l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE stabilisce che il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La politica estera e di sicurezza comune è un settore in cui l'adozione di un atto dell'Unione richiede l'unanimità.

¹ Causa C-490/10 Parlamento/Consiglio, ECLI: EU C: 2012: 525, punto 46.

3.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi consistere nell'articolo 37 del TUE e nell'articolo 212 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE. Non sono necessarie disposizioni supplementari come base giuridica².

4. NECESSITÀ DELLA DECISIONE PROPOSTA

A norma dell'articolo 216 del TFUE, l'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo i) sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o ii) sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure iii) possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

I trattati prevedono la conclusione di accordi come l'accordo di partenariato strategico, in particolare all'articolo 37 del TUE e all'articolo 212 del TFUE. Inoltre, la conclusione dell'accordo di partenariato strategico è necessaria per conseguire, nell'ambito della PESC e della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, gli obiettivi cui si fa riferimento nei trattati. Questi comprendono obiettivi in materia di diritti umani, non proliferazione delle armi di distruzione di massa, lotta al terrorismo, lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, migrazione, ambiente, energia, cambiamenti climatici, trasporti, occupazione e affari sociali, istruzione e agricoltura. L'accordo di partenariato strategico innalza il partenariato e la cooperazione a un livello più strategico.

² Causa C-377/12 Commissione/Consiglio, ECLI: EU C: 2014: 1903.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare, l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione [XXX] del Consiglio del [...] ³, l'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra ("accordo"), è stato firmato il [...], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'accordo mira a intensificare la collaborazione e il dialogo riguardo a un'ampia gamma di questioni bilaterali, regionali e multilaterali.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.
- (4) La dichiarazione dell'Unione europea relativa all'articolo 47, paragrafo 3, dell'accordo è stata approvata con decisione [xxx] del Consiglio del [...],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È approvato a nome dell'Unione l'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra.

2. Il testo dell'accordo e della dichiarazione dell'Unione europea relativa all'articolo 47, paragrafo 3, dell'accordo, quale approvata con decisione [xxx] del Consiglio del [...], è accluso alla presente decisione.

³ Decisione (UE) 2018/... del Consiglio, del ..., relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra (GU L [...] del [...], pag. [...]).

Articolo 2

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza copresiede il comitato misto di cui all'articolo 42 dell'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a scambiare lo strumento che conferma il completamento dell'approvazione e della ratifica ad opera della parte UE di cui all'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo, al fine di esprimere il consenso ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione⁴.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.